

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1
(Definizione)

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure per l'iscrizione dei singoli professionisti ad AssoCounseling e al "Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling" nonché le procedure di assegnazione del "Certificato di Competenza Professionale in Counseling".

Articolo 2
(Procedura di iscrizione)

La procedura per l'iscrizione all'Associazione è definita dai commi seguenti:

1. Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione (modulo M03) deve essere inviata dall'aspirante socio all'attenzione del Consiglio di Presidenza Nazionale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata.

L'invio della domanda da parte dell'aspirante socio prevede, da parte dello stesso: accettazione dello Statuto dell'Associazione in ogni sua parte; accettazione del Codice Deontologico dell'Associazione; impegno al versamento della quota sociale così come definito dal regolamento R04; presa visione integrale ed accettazione del presente regolamento.

2. Istruzione della domanda

Il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a verificare la correttezza formale della domanda nonché l'aderenza ai requisiti minimi così come definiti dall'apposito regolamento (regolamento R06). Il Consiglio di Presidenza Nazionale, in caso di documentazione non completa, provvede a richiedere all'aspirante socio la documentazione mancante.

3. Rilascio e assegnazione del "Certificato di Competenza Professionale in Counseling"

Qualora l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti minimi così come previsti dal regolamento R06:

a) Qualora l'aspirante socio sia in possesso di un diploma rilasciato da un istituto di formazione il cui corso è accreditato da AssoCounseling, il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'aspirante socio per l'esame di valutazione con le procedure definite dal regolamento R07.

b) Qualora l'aspirante socio sia in possesso di un diploma rilasciato da un istituto di formazione il cui corso è accreditato da AssoCounseling e contestualmente abbia sostenuto e superato l'esame interno all'istituto alla presenza di una commissione esterna nominata da AssoCounseling, il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a formalizzare l'iscrizione, la quale decorre dalla data di comunicazione della stessa.

| | | | | | |
|----------------|------------|----------------|---|------------------|--------|
| ASSOCOUNSELING | | | REGOLAMENTO ISCRIZIONE ASSOCOUNSELING R05 | | |
| DATA EMISSIONE | 09/07/2009 | DATA REVISIONE | 21/03/2011 | INDICE REVISIONE | REV. 1 |

c) Qualora l'aspirante socio rientri nella fattispecie prevista dall'art. 26 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza Nazionale provvedere a formalizzare l'iscrizione, la quale decorre dalla data di comunicazione della stessa.

d) Qualora l'aspirante socio sia in possesso di uno o più attestati formativi conseguiti presso istituti di formazione i cui percorsi, pur non essendo accreditati da AssoCounseling, abbiano i requisiti minimi di cui all'allegato 1 del regolamento R06, il Consiglio di Presidenza Nazionale, previa valutazione degli stessi, provvede a convocare l'aspirante socio per l'esame di valutazione con le procedure definite dal regolamento R07.

Articolo 3

(Rilascio dell'attestato)

Sulla base dell'analisi dei titoli (art. 2, comma 3, lettere b) e c) del presente regolamento) e degli esiti dell'esame (art. 2, comma 3, lettere a) e d) del presente regolamento) il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a rilasciare al socio il "Certificato di Competenza Professionale in Counseling" con allegata una dichiarazione relativa al livello di accreditamento e agli ambiti di intervento.

Articolo 4

(Validità dell'attestato)

Il Certificato di Competenza Professionale in Counseling ha valore per tre anni e deve essere rinnovato a cura dell'iscritto entro 90 giorni dalla sua scadenza.

La validità dell'attestato viene calcolata sulla base dell'annualità solare, indipendentemente dal giorno e dal mese di rilascio dello stesso. Ad esempio un CCPC rilasciato il 10 marzo 2009 scade il 31 dicembre 2011.

Ai fini dell'obbligo di aggiornamento permanente, viene considerata l'annualità di rilascio (primo gennaio) come inizio potenziale dell'aggiornamento stesso.

Articolo 5

(Sospensione dell'attestato)

1. Il "Certificato di Competenza Professionale in Counseling" può essere sospeso:

- a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
- b) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso e il socio non abbia presentato richiesta di rinnovo;
- c) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale;
- d) nel caso in cui la documentazione inviata dal socio e finalizzata al rinnovo del certificato triennale non sia ritenuta idonea da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale e il socio non abbia inviato al Consiglio di Presidenza Nazionale la documentazione integrativa richiesto dall'organo medesimo entro 30 giorni.

2. La sospensione comporta per l'iscritto:

- a) l'obbligo di sospendere l'utilizzo del "Certificato di Competenza Professionale in Counseling"

| | | | | | |
|----------------|------------|----------------|---|------------------|--------|
| ASSOCOUNSELING | | | REGOLAMENTO ISCRIZIONE ASSOCOUNSELING R05 | | |
| DATA EMISSIONE | 09/07/2009 | DATA REVISIONE | 21/03/2011 | INDICE REVISIONE | REV. 1 |

Articolo 6

(Revoca dell'attestato)

1. Il "Certificato di Competenza Professionale in Counseling" può essere revocato:

- a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
- b) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di rinnovo triennale del certificato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
- c) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
- c) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale finalizzata al rinnovo del certificato triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;
- d) quando viene a mancare la qualifica di socio.

2. La revoca comporta per l'iscritto:

- a) la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già causa di revoca;
- b) l'obbligo di sospendere l'utilizzo del "Certificato di Competenza Professionale in Counseling"

Articolo 7

(Avviso dei provvedimenti di sospensione e revoca)

1. Dei provvedimenti di sospensione e revoca viene dato avviso nel bollettino ufficiale di AssoCounseling.

2. Dei soli provvedimenti di revoca viene dato avviso, oltreché nel bollettino ufficiale di AssoCounseling di cui al comma precedente, anche al CNEL e al Ministero di Giustizia, anche in relazione all'art. 26, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 206/2007

| | | | | | |
|----------------|------------|----------------|---|------------------|--------|
| ASSOCOUNSELING | | | REGOLAMENTO ISCRIZIONE ASSOCOUNSELING R05 | | |
| DATA EMISSIONE | 09/07/2009 | DATA REVISIONE | 21/03/2011 | INDICE REVISIONE | REV. 1 |